REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2001 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2001

che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2001 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2001 della Commissione, del 1º giugno 2001, recante apertura, ripartizioni e modalità di gestione del contingente tariffario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002) (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1080/2001 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate nel periodo dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 2000 a norma dei regolamenti (CE) n. 1042/97 (2), modificato dal regolamento (CE) n. 260/98 (3), (CE) n. 1142/98 (4) e (CE) n. 995/1999 (5) della Commissione. Negli altri casi, i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma

dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1080/2001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 240,1355 kg/t importata nel periodo dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 2000 a norma dei regolamenti (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1142/98 e (CE) n. 995/1999 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2001;
- b) 472,9320 kg/t richiesta per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1080/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 11. (²) GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 2. (³) GU L 25 del 31.1.1998, pag. 42. (⁴) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 11. (⁵) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.